



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Class: 14.v, 14.v, 6/2020A/001.fra, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N.36

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

Oggetto: Istruttorie sulle superfici a prato pascolive con attività di gestione dichiarata a “sfalcio manuale” o “sfalcio meccanizzato”.

Il Direttore
Enrico ZOLA
*(firmato elettronicamente ai sensi
dell'art. 21 D.lgs 07/07/2005 n. 82)*

ISTRUTTORIE SULLE SUPERFICI PRATO PASCOLIVE CON ATTIVITÀ DI GESTIONE DICHIARATA A “SFALCIO MANUALE” O “SFALCIO MECCANIZZATO”.

GESTIONE DEGLI ESITI

FEAGA

Regolamento (CE) n. 1306/2013; Reg. (CE) 1307/2013; Reg. (CE) n., 639/2014; Reg. (CE) 640/2014; Reg. (CE) 809/2014

1. PREMESSA

La Circolare AGEA N.0030913 del 29/03/2019 con oggetto “DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2019 – MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. 9020 DEL 4 FEBBRAIO 2019” stabilisce che gli Organismi pagatori definiscono le modalità di controllo delle superfici occupate da pascolo magro con criterio di mantenimento diverso da pascolamento.

Con le Istruzioni Operative N. 5 e con le Istruzioni Operative N. 13 erano fissate le informazioni minime da fornire all’Organismo Pagatore Arpea per poter svolgere i controlli amministrativi previsti dalla Circolare AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0030913 del 29/03/2019.

Con le Istruzioni Operative N. 18 erano definite le modalità di controllo delle particelle dichiarate a “sfalcio” e a “pascolamento e sfalcio” su comuni per i quali sono stati desunti degli animali al pascolo dalla BDN o che si trovavano nello stesso comune o comune limitrofo dell’azienda zootecnica; inoltre con le stesse Istruzioni Operative Arpea stabiliva che le informazioni di cui alle Istruzioni Operative n. 5 , paragrafo “sfalcio” dovevano essere inserite nell’applicativo di Anagrafe

Agricola entro la data perentoria del 25 febbraio 2020, pena la non ammissibilità delle particelle per la campagna 2019.

Con le Istruzioni Operative N. 22 Arpea stabiliva le procedure di controllo delle particelle dichiarate a sfalcio per la campagna 2019.

Con le Istruzioni Operative N. 26 Arpea definiva le informazioni minime da inserire sull'Applicativo di Anagrafe sulle particelle dichiarate a sfalcio.

Con le istruzioni Operative n. 31 Arpea definiva i vincoli amministrativi per le superfici con criterio di mantenimento sfalcio dalla campagna 2020.

La presente procedura definisce, **per la campagna 2020**:

- le modalità di esecuzione dei controlli amministrativi a campione per le superfici dichiarate a "sfalcio meccanizzato" o "sfalcio manuale";
- la gestione degli esiti derivanti dall'attività di verifica.

2. SUPERFICI E AZIENDE SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Per tutte le superfici dichiarate a pascolo magro e per le superfici dichiarate a prato permanente e collocate a una quota superiore a 1300 m., gestite attraverso la pratica dello sfalcio, le aziende hanno l'obbligo di caricare documentazione comprovante lo sfalcio per la verifica dei requisiti di ammissibilità a premio. Le informazioni di base e la documentazione da allegare sono illustrate nelle Istruzioni Operative di cui in Premessa.

Sul 100% delle aziende che dichiarano tali superfici sono applicati i controlli massivi del SIGC finalizzati alla verifica del caricamento della documentazione, al riscontro della conferma del tipo di pratica di gestione eseguita e alla presenza di superficie ammissibile restituita dalla base dati grafica. Dall'universo di tali aziende è estratto annualmente un campione su criterio misto, casuale e rischio, da sottoporre a verifica di congruenza.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTROLLO

Per tutte le aziende sottoposte al controllo a campione è inizialmente verificato sull'applicativo di *Anagrafe Agricola del Piemonte* l'avvenuto caricamento delle informazioni di base indicate nelle Istruzioni Operative e della relativa documentazione richiesta per fattispecie.

Successivamente, per ogni azienda, in funzione del tipo di destinazione del foraggio, è effettuato il riscontro della coerenza delle informazioni inserite. Nella tabella 1 successiva si riepilogano alcuni dei principali controlli che vengono eseguiti.

Tabella 1: principali controlli per fattispecie di destinazione del foraggio

DESTINAZIONE FORAGGIO	CONTROLLO
<i>Autoconsumo con superfici limitrofe alla stalla</i>	Il Comune di ubicazione della stalla deve essere il medesimo degli appezzamenti sfalciati
<i>Autoconsumo con mezzo di trasporto a nolo</i>	L'azienda azienda deve comparire come intestataria della fattura di trasporto; la data di emissione della fattura di trasporto deve essere successiva alla data di ultimo sfalcio.
<i>Vendita del foraggio</i>	L'azienda azienda deve comparire come intestataria della fattura di vendita/DDT; la data di emissione della fattura/DDT deve essere successiva alla data di ultimo sfalcio.
<i>Cessione volontaria</i>	Le particelle indicate nel documento di cessione volontaria devono coincidere con quelle indicate in anagrafe; l'azienda cessionaria, se presente in anagrafe, deve avere un codice stalla intestato.

Inoltre, per tutte le fattispecie di destinazione del foraggio vengono effettuati i seguenti controlli:

- riscontro della presenza di foto georeferenziate e del loro corretto collocamento geospaziale; nel caso di assenza di riferimento GPS, verifica se le foto caricate a sistema presentano elementi del paesaggio che ne consentono il chiaro collocamento spaziale;
- verifica se, dall'analisi delle ortofoto disponibili, gli elementi di giacitura, di viabilità e di vegetazione che contraddistinguono gli appezzamenti sono coerenti con l'utilizzo a sfalcio dichiarato dall'azienda.

4. ESITO DEL CONTROLLO

L'esito del controllo viene rilevato attraverso due step: il controllo sul singolo appezzamento/gruppo di appezzamenti e il controllo sull'azienda.

Il controllo sull'appezzamento/gruppo di appezzamenti può fornire il seguente esito:

- **Positivo:** dall'analisi della documentazione allegata, delle ortofoto e delle informazioni aggiuntive, si ritiene coerente l'utilizzo a sfalcio dichiarato dall'azienda;
- **Negativo:** dall'analisi della documentazione allegata, delle ortofoto e delle informazioni aggiuntive, si esclude che la superficie dichiarata dall'azienda sia stata gestita mediante sfalcio; oppure le informazioni fornite non sono sufficienti a stabilire con certezza tale tipo di gestione.
- **Parzialmente positivo:** si ritiene con buon grado di attendibilità che la superficie sia stata effettivamente sfalciata ma permangono elementi di rischio, quali documentazione mancante o incongruenze rilevate.

Il controllo riepilogativo sull'azienda fornisce l'esito definitivo così declinato:

- **Positivo:** il controllo di tutti gli appezzamenti aziendali ha fornito esito positivo; le superfici sono ammissibili a premio;
- **Negativo:** il controllo di tutti gli appezzamenti aziendali ha fornito esito negativo; le superfici non sono ammissibili a premio;
- **Parzialmente positivo:** il controllo di tutti gli appezzamenti aziendali ha fornito un esito misto. Sono ammissibili a premio il solo appezzamenti con esito positivo.

Le aziende con appezzamenti con esito parzialmente positivo, previa valutazione, potranno essere inserite nel campione di controllo in campo per la successiva campagna.

In riferimento alle Istruzioni Operative Arpea n. 22 si precisa quanto segue:

- Per tutte le superfici sottoposte ai controlli amministrativi verrà spenta l'anomalia SFA2;
- Nei casi in cui l'esito del controllo amministrativo a campione abbia rilevato delle irregolarità non sanabili, sugli appezzamenti ritenuti non ammissibili a premio verranno accese le anomalie SFA-3 o SFA-4, in base al tipo di elementi che avranno determinato il mancato soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità.

4. SUPERFICI ESCLUSE DALL'ESTRAZIONE A CAMPIONE

Le superfici escluse dall'estrazione a campione sono quelle per cui l'esito può essere preventivamente definito sulla base delle informazioni di base e della documentazione allegata a sistema. Di seguito si definiscono tali superfici, l'esito istruttorio derivante e le anomalie visualizzate a sistema così come definite dalle Istruzioni Operative n. 22 e n. 34:

1. Le superfici per le quali il mantenimento effettivo dichiarato dall'azienda risulta essere *"nessuna pratica"* non risultano ammissibili a premio; l'anomalia visualizzata a sistema è la SFA05;
2. Le superfici per le quali il mantenimento effettivo dichiarato dall'azienda è *"pascolamento con capi propri"* oppure *"pascolamento con campi di terzi"* dovranno essere assoggettate al controllo del carico UBA/ha di cui all'art.4, commi 3 e 4 del Decreto Ministeriale n.5465 del 7 giugno 2018. L'anomalia visualizzata a sistema è la SFA06;
3. Le superfici per le quali le aziende non hanno caricato sull'applicativo di Anagrafe, entro i termini stabiliti dall'Agenzia, la documentazione richiesta o le informazioni di base sono individuate dalla presenza dell'anomalia bloccante SFA01.

Nei casi in cui i documenti o le informazioni mancanti siano da ritenersi imprescindibili per la valutazione dell'ammissibilità delle superfici, sulle superfici interessate da tale casistica permarrà l'anomalia bloccante SFA1. A tal proposito, nella successiva Tabella 2, per fattispecie di destinazione del foraggio, si indica la tipologia di documentazione che, se assente, determina automaticamente la bocciatura dell'ammissibilità degli appezzamenti collegati.

Nei casi in cui sia stata caricata solo parte della documentazione ma dalle informazioni e dai documenti presenti a sistema sia comunque possibile avviare un'istruttoria (pertanto si escludono tutte le casistiche rappresentate in Tabella 2), gli appezzamenti interessati da tale casistica saranno integrati nel campione di controllo e seguiranno l'iter descritto nei paragrafi precedenti. In caso di esito del controllo positivo si procederà allo spegnimento dell'anomalia SFA1. In caso di esito negativo verranno accese a sistema le anomalie SFA3 e SFA4.



Agenzia Regionale Piemontese
per le Erogazioni in Agricoltura

Si ricorda che le anomalie "SFA" generate dai controlli effettuati sui requisiti sopra riportati sono anomalie bloccanti, cioè sono anomalie che determinano l'applicazione di sanzioni di cui all'art 19 bis del Regolamento Delegato (Ue) N. 640/2014 della Commissione.

Tabella 2: documentazione che, se assente, determina il permanere della SFA 1.

TIPO DI SFALCIO	Documentazione assente	esito
AUTOCONSUMO TRASPORTO PROPRIO/LIMITROFO STALLA	foto di campo	bocciata
AUTOCONSUMO TRASPORTO CON MEZZI DI TERZI	foto di campo	bocciata
CESSIONE VOLONTARIA	foto di campo e/o documenti di cessione	bocciata
VENDITA	foto di campo e/o fatture di vendita	bocciata
INFO DI BASE NON COMPILATE	foto di campo	bocciata